

REGOLAMENTO (CE) N. 2342/97 DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 1997

che modifica il regolamento (CEE) n. 1726/92 recante modalità d'applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti dei settori delle uova e del pollame per le Azzorre e Madera

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2348/96 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,considerando che il regolamento (CEE) n. 1726/92 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1262/97⁽⁴⁾, ha fissato, per il periodo dal 1° luglio 1997 al 31 dicembre 1997, i quantitativi di materiale di riproduzione originario della Comunità che beneficiano di un aiuto per lo sviluppo del potenziale produttivo delle Azzorre e di Madera; che è necessario stabilire i suddetti quantitativi per i settori delle uova e del pollame per il periodo dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998, prendendo in considerazione le produzioni locali;

considerando che in attesa della comunicazione, da parte delle autorità competenti, dei dati aggiornati sul fabbisogno di Madera e per non interrompere l'applicazione del regime di approvvigionamento specifico, il bilancio è stato fissato per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1997 dal regolamento (CE) n. 1262/97; che le autorità portoghesi hanno presentato i dati relativi al fabbisogno di Madera i quali hanno permesso di stabilire il bilancio relativo all'intero periodo 1997/1998; che occorre quindi sostituire l'allegato del regolamento (CEE) n. 1726/92 con l'allegato del presente regolamento;

considerando che i bilanci previsti nel quadro del regime specifico di approvvigionamento sono fissati per il

periodo dal 1° luglio al 30 giugno; che è quindi necessario rendere applicabile il bilancio definitivo di approvvigionamento per il periodo 1997/1998 a decorrere dal suo inizio, ossia dal 1° luglio 1997;

considerando che l'applicazione dei criteri di fissazione dell'aiuto comunitario all'attuale situazione dei mercati di questo settore, in particolare ai corsi e ai prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, induce a fissare l'aiuto all'approvvigionamento delle Azzorre e di Madera in prodotti dei settori delle uova e del pollame agli importi indicati nell'allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1726/92 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.⁽²⁾ GU L 320 dell'11. 12. 1996, pag. 1.⁽³⁾ GU L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 99.⁽⁴⁾ GU L 174 del 2. 7. 1997, pag. 17.